



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e

*contro*

Ministero dell'interno - Questura di Trento - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

*per l'annullamento*

del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento di data 2 marzo 2016, prot. n. 2015/5010/5858/Area I, e del provvedimento del Questore di Trento n. \_\_\_\_\_, con cui è stato disposto il "respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia", e - per quanto occorrer possa - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n.

4287/P.A.S./Cat.6F/2015 di data 28 settembre 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infraprocedimentale e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il cons. Paolo Devigili e

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Trento ha respinto la domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e il Commissario del Governo ha successivamente rigettato il ricorso gerarchico inoltrato dall'interessato.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno posto a fondamento delle qui gravate decisioni l'emissione, da parte del G.I.P presso la Pretura di Trento, di un decreto penale di condanna - divenuto esecutivo in data 4.3.1993 - per il reato di tentato furto aggravato, come tale ritenuto "ostativo", ex art. 43, co.1 lett. a, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S), alla concessione o al rinnovo della licenza di porto d'armi.

A sostegno del ricorso l'interessato deduce, con unico articolato motivo, la violazione e comunque l'erronea applicazione e interpretazione degli artt. 43 e 11 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, l'eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, la violazione dei principi di proporzionalità dell'azione amministrativa e di legittima aspettativa e del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, non potendo valere - in senso contrario - il preteso carattere "ostativo" che l'Amministrazione

ricollega automaticamente a sentenze penali di condanna riportate per i reati p. e. p. dall'art. 43 del T.U.L.P., considerando la più recente interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia, secondo cui - sulla scorta di una "lettura evolutiva" e costituzionalmente orientata della norma - il provvedimento di diniego al porto d'armi necessiterebbe di una congrua motivazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza: quest'ultima sarebbe tenuta a valutare una serie di circostanze soggettive e oggettive, e fra queste il periodo di tempo trascorso dalla condanna, il comportamento successivamente tenuto dall'interessato e l'eventuale intervenuta riabilitazione. Ciò posto, nel derivato giudizio si è costituito il Ministero dell'interno, contestando con memoria difensiva la fondatezza delle censure alla luce di altro e diverso insegnamento giurisprudenziale, in base al quale la condanna riportata per uno dei reati elencati dall'art. 43 del T.u.l.p.s. rivestirebbe carattere automaticamente ostativo al rilascio o al rinnovo della licenza di porto, senza la necessità per l'Amministrazione di dover considerare ulteriori circostanze e profili.

Nel prosieguo parte ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La questione posta con il presente ricorso ripropone il problema della legittimità dei provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza denega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43, comma 1, del TULPS, nonostante il considerevole lasso di tempo intercorso dalla stessa, ed in presenza del provvedimento di riabilitazione.

2. Con precedenti sentenze n. 155 e 156, entrambe di data 23 marzo 2016, questo Tribunale aveva rilevato che, successivamente al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014 richiamato nel provvedimento qui



impugnato, la terza sezione del Consiglio di Stato aveva riaffermato, con pronuncia n. 1072 del 4 marzo 2015, un precedente diverso indirizzo interpretativo (cfr., ex plurimis, sez. III, 10.7.2013, n. 3719) in base al quale “l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all’art. 43 TULPS, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l’automatismo”, soggiungendo anche che “la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio ulteriori circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili”.

2.1. In base a tale enucleato principio, questo Tribunale, nelle surriferite pronunce, aveva affermato che il citato precedente consentiva “di risolvere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, i dubbi di costituzionalità che, diversamente opinando, investirebbero la previsione di cui al primo comma dell’art. 43 TULPS e, in particolare la sostanziale differenziazione sussistente, per quello che riguarda la rilevanza della riabilitazione, rispetto alla previsione generale di cui all’art. 11 dello stesso testo unico”, ritenendo conclusivamente che l’Amministrazione non può considerare le condanne risalenti a guisa di fatto preclusivo immodificabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dell’esperienza giuridica, estranea all’ordinamento positivo.

3. Peraltro deve rilevarsi che la sezione terza del Consiglio di Stato, con le ulteriori successive pronunce n. 1696 e n. 1698 del 3 maggio 2016, e progressivamente con quelle n. 2019 del 18.5.2016 e n. 2312 del 31 maggio 2016, nel riesaminare funditus la materia, ha modificato i termini della questione giuridica qui di interesse, in particolare ribadendo espressamente, fra i diversi orientamenti precedentemente formati, quello secondo cui la licenza di porto d’armi non può essere rilasciata (e quella già rilasciata va

ritirata) nel caso di condanna per un reato ostativo previsto dall'art. 43, primo comma, pur quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 del codice penale.

3.1. Su tale ultimo profilo è stato così rimarcato come sia nettamente diverso l'ambito di applicazione dell'art. 11 rispetto a quello dell'art. 43 del testo unico del 1931, e che tale diversità giustifica pienamente la scelta del legislatore di attribuire rilevanza alla riabilitazione solo quando si applicano le regole generali sulle "autorizzazioni di polizia" (di cui all'art. 11) e non anche quando si applicano le regole speciali sulla "licenza di portare armi" (art. 43), ove sono coinvolti preminenti valori concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4. Tuttavia, proprio in tali pronunce la terza sezione del Consiglio di Stato, nel ribadire i conseguenti principi di diritto applicabili al punto in questione, ha affermato - in considerazione della particolare evoluzione che ha complessivamente riguardato il sistema penale - anche quello secondo cui "l'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca, prevista dal primo comma dell'art. 43 r.d. cit., della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale previsto dal secondo comma, qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria - in luogo della reclusione - ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi".

4.1. All'affermazione, più recente, di tali principi questo Tribunale si è già adeguato con le proprie sentenze nn. 302, 305 e 345 del 2016, rigettando i ricorsi sul presupposto del carattere "ostativo" del reato, ovvero accogliendo il gravame se alla riscontrata commissione di un reato considerato ostativo era conseguita la condanna non alla pena della reclusione, ma al pagamento di una pena pecuniaria in applicazione degli artt. 53 e segg. della Legge n. 689/1981.



5. Ciò posto, nella fattispecie in esame deve effettivamente riscontrarsi che la pena detentiva (giorni 15 di reclusione) prevista nel decreto penale di condanna è stata nello stesso espressamente convertita dal giudice in pena pecuniaria (Lire 400.000) ex artt. 53 L. n. 689/1981, “in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato” (all.to n. 4 fascicolo Avvocatura).

6. Considerato quanto precede, sono dunque i principi di diritto, qui condivisi, affermati in materia dall'intervenuta evoluzione giurisprudenziale richiamata dal ricorrente a dover escludere il contestato carattere automaticamente “ostativo” della condanna riportata, emergendo invece la necessità che l'autorità di pubblica sicurezza, a fronte della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria operata dal giudice penale, valuti adeguatamente le circostanze soggettive e oggettive che connotano la fattispecie, e fra queste se il fatto isolato e risalente possa tuttora, tenuto conto della complessiva condotta di vita, risultare concretamente ostativo al rinnovo della licenza per la caccia.

7. In definitiva, per le suesposte ragioni il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti in epigrafe, salve le ulteriori determinazioni che l'autorità di pubblica sicurezza, nel riesaminare l'istanza, dovrà assumere al riguardo.

8. Quanto alle spese di giudizio, queste possono essere compensate fra le parti tenuto conto delle citate e recenti sopravvenienze giurisprudenziali, fermo restando a favore del ricorrente la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Paolo Devigili**

**IL PRESIDENTE**

**Roberta Vigotti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

